

Condizioni complementari (CC) per l'assicurazione veicoli

Edizione 01.2012

Indumenti di protezione per motociclisti

Casco

I danni arrecati agli indumenti di protezione sono assicurati fino alla somma indicata nella polizza, a condizione che il danneggiamento o la distruzione siano riconducibili a una collisione o a un altro evento, ai sensi delle Condizioni generali, riguardante il veicolo indicato in polizza come assicurato. Sono assicurati solo capi di vestiario o parti dell'equipaggiamento che, in base al materiale e alla fabbricazione, offrono una protezione efficace in caso di caduta (caschi, indumenti di protezione con relativi accessori, tuta protettiva, stivali e guanti da motociclista).

Non sono assicurati invece piccoli danni puramente estetici agli indumenti che non influiscono sull'effetto protettivo. Tute di due pezzi valgono come indumento singolo. Il furto degli indumenti protettivi è assicurato unicamente se questi si trovavano in un contenitore chiuso e fissato saldamente alla motocicletta (topcase o valigia); per il casco è sufficiente il fissaggio alla motocicletta con un lucchetto apposito. Sono assicurate le spese di riparazione e, in caso di danno totale, i costi di riacquisto. Vi è danno totale quando le spese di riparazione raggiungono o superano il valore attuale o in caso di furto, sempreché sia stata immediatamente avvisata la polizza. Per ogni prestazione l'assicurato deve presentare le ricevute degli oggetti da sostituire. Non verrà detratta alcuna franchigia. Le visiere dei caschi sono escluse dalla copertura.